



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEIO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Decreto Rettorale n. 6501 del 28.10.2011

Tit. VII/5

**Oggetto: Regolamento in materia di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010.**

## IL RETTORE

**Vista** la Legge 09.05.1989 n. 168 *“Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 54 del 08.02.1999 e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 06.09.2001 n. 368 *“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”*;

**Vista** la Carta europea dei Ricercatori e Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell' 11.03.2005;

**Vista** la Legge 30.12.2010 n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'art. 24;

**Viste** le deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.10.2011 e del 20.10.2011, relative all'approvazione del Regolamento in materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Torino;

**Rilevata** la necessità di procedere all'emanazione del *“Regolamento in materia di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010”*;

## DECRETA

### Art. 1

E' emanato il *“Regolamento in materia di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010”* nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

### Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello dell'affissione all'Albo ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE

(Prof. Ezio PELIZZETTI)



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Allegato al D.R. n. 6504 del 28.10.2011

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010

### Art. 1

#### Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento, presso l'Università degli Studi di Torino, di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di attività clinico assistenziale ove richiesto e di servizio agli studenti, di seguito denominato "Ricercatori a tempo determinato".
2. Il reclutamento avviene tramite procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa e la pubblicità degli atti ed è volto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con contratto di diritto privato a tempo determinato.

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11.03.2005) nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni normative nazionali dettate dall'articolo 24, della Legge 30.12.2010, n. 240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai Ricercatori a tempo determinato.

### Art. 3

#### Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Torino e il Ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento si applicano le norme generali dell'ordinamento vigente, anche per quanto attiene il trattamento in materia assistenziale, fiscale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
4. La titolarità dei contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

## Art. 4

### Finalità del rapporto

1. Il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di attività clinico assistenziale ove richiesto e di servizio agli studenti.

## Art. 5

### Tipologie e durata del contratto

1. I contratti di Ricercatore a tempo determinato prevedono le seguenti tipologie:
  - a) contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri così come definiti dal Decreto Ministeriale n. 242 del 24.05.2011.  
I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto in sedi diverse anche per effetto di preventivi accordi di programma. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito;
  - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. Possono inoltre essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge 230/2005.  
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui ai precedenti punti a) e b), e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, interscambi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali, o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare complessivamente i 12 anni anche non continuativi.
3. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

## Art. 6

### Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti di cui all'art. 5, lettera a), del presente Regolamento è proposta dai Dipartimenti che dispongono di un budget per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, sulla base di posti predeterminati. In tal caso i Dipartimenti dovranno prevedere la copertura finanziaria con modalità disciplinate dall'art. 18, comma 2, della Legge 240/2010.
2. L'attivazione dei contratti di cui all'art. 5, lettera b), del presente Regolamento è proposta dai Dipartimenti di cui sopra. In tal caso, i Dipartimenti dovranno prevedere la copertura finanziaria, di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, con modalità disciplinate dall'art. 18, comma 2, della stessa Legge 240/2010.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i Ricercatori titolari dei contratti di cui all'art. 5, lettera b), succitato, ovvero di durata almeno pari a quella dei contratti per i Ricercatori di cui all'art. 5, lettera a), del presente Regolamento.
4. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dal Dipartimento che contiene i seguenti elementi:
  - a) indicazione della tipologia di contratto (lettera a) o b) dell'art. 5 del presente Regolamento);
  - b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c) il dipartimento di afferenza;
  - d) la sede di svolgimento delle attività;
  - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art. 5, lettera a);
  - f) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo e l'attività clinico assistenziale ove richiesta che saranno assegnati al ricercatore; il bando potrà indicare l'eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
  - g) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e didattica integrativa e l'indicazione del numero di ore di didattica frontale fino ad un massimo di 90 ore;
  - h) il corrispettivo contrattuale proposto;
  - i) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
  - j) la percentuale dei candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati e comunque non inferiore a sei;



## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
  - l) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale al fine di accertarne l'adeguata conoscenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

### Art. 7

#### Trattamento economico e impegno orario

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 5, lettera a), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 5, lettera b), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.
3. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, in ogni caso comprensive di non più di 90 ore di didattica frontale.

### Art. 8

#### Requisiti per l'ammissione alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni per Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 5, lettere a) e b), del presente Regolamento, i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
  - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
  - ovvero diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alla selezione per il contratto di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente Regolamento, possono partecipare esclusivamente:
  - a) i candidati che hanno usufruito del contratto di cui alla lettera a) dell'art. 5 del presente Regolamento, ovvero
  - b) i candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-doc ai sensi dell'articolo 4 della legge 30



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEIO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero

- c) i candidati che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, delle Legge 230/2005.
3. Sino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relativa ai contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
4. I requisiti prescritti ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
5. Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione:
  - a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
  - b) i Professori universitari di prima e seconda fascia e i Ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
  - c) coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Torino o presso altri Atenei italiani, statali, non statali, o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### Art. 9

#### Bando di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. I bandi sono emanati dal Rettore, con proprio provvedimento, sono pubblicati sull'Albo Ufficiale d'Ateneo, sul sito [www.unito.it](http://www.unito.it) e sono inviati al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami.
3. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

4. Le domande, i titoli e le pubblicazioni, devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.
5. Il bando di selezione deve contenere:
  - a) la tipologia del contratto (lettera a) o b) dell'art. 5 del presente Regolamento);
  - b) per i soli contratti di cui alla suddetta lettera a) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
  - c) l'oggetto del contratto con eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
  - d) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - e) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa;
  - f) la percentuale dei candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati e comunque non inferiore a sei;
  - g) indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
  - h) diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato e il relativo trattamento economico e previdenziale;
  - i) il Dipartimento di afferenza e la sede;
  - j) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione.

## Art. 10

### Commissione Giudicatrice

1. Le Commissioni, nominate con decreto rettorale, sono costituite da tre componenti, designati con deliberazione motivata del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto, i quali possono essere scelti tra professori ordinari e professori associati, afferenti al settore concorsuale o a settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, di cui almeno due provenienti da altra Università. In caso di motivata necessità i commissari possono appartenere a settori scientifico-disciplinari affini secondo la normativa vigente. Il decreto di nomina della Commissione sarà pubblicato sull'Albo d'Ateneo e reso disponibile sul sito [www.unito.it](http://www.unito.it). Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono farne parte i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
2. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
3. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Il termine può essere prorogato per un massimo di due mesi, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in



## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. La commissione può avvalersi di strumenti di lavoro telematico collegiale, previa autorizzazione del Rettore compatibilmente con le attività da svolgere.
5. I componenti la commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

### **Art. 11 Valutazione**

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo la seguente modalità:
  - a) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 24 della Legge 240/2010 i criteri e i parametri sono stati individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011;
  - b) a seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata nel bando - compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi - e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della discussione;
  - c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
2. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica. Tale discussione può anche avvenire in via telematica.
3. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
4. La commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui alla precedente lettera a), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011. Di detti criteri verrà data adeguata pubblicità sul sito web dell'Ateneo.



## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

5. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, viene individuato il vincitore.
6. Per ogni seduta della commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati.
7. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori all'ufficio competente. Tali atti sono approvati con Decreto Rettorale, pubblicato sull'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web entro 30 giorni dalla consegna dei verbali. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente, ai fini della chiamata di competenza.

### Art. 12

#### Proposta di chiamata

1. La formulazione della proposta di chiamata avviene da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti e viene successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui il Dipartimento non proceda alla chiamata dovrà darne motivazione. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la possibilità di attribuire nuovamente il posto nell'anno successivo.

### Art. 13

#### Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. In deroga al presente Regolamento l'Università può stipulare contratti di cui all'art. 5, lettera a), con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea.
2. Analogamente l'Università stipula contratti di cui all'art. 5, lettera a), con soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il cui bando preveda la stipula obbligatoria di un contratto di ricerca con l'Ateneo.
3. La durata dei contratti di cui ai due commi precedenti è commisurata alla durata del programma di ricerca finanziato e comunque non può superare i cinque anni.
4. Ai Ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente.

In deroga al successivo art. 15, il rapporto di lavoro da instaurare ai sensi del presente articolo, è determinato sulla base delle regole del singolo programma di ricerca di alta qualificazione di cui il Ricercatore è risultato vincitore.



## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

### **Art. 14 Incompatibilità**

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento è incompatibile:
  - a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - c) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
  - d) con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni in ambito sanitario.
2. Ai Ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.
3. I Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazione di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.
4. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

### **Art. 15 Rapporto di Lavoro**

1. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il Ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
  - b) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa nell'ambito delle 350 ore di impegno annuo complessivo previste per il regime di tempo pieno e le 200 ore previste per il regime di tempo definito secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento;
  - c) il trattamento economico complessivo;
  - d) il trattamento previdenziale ed assistenziale;
  - e) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;



## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATTENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

- f) il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di riferimento, nonché l'eventuale programma di ricerca indicato nel bando di selezione;
  - g) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 16.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Responsabile del Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
  3. Trascorso il termine suddetto il Ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Magnifico Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al trattamento economico corrispondente al periodo di mancato preavviso.
  4. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento.
  5. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito. I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato trimestralmente e validato dal responsabile della ricerca.
  6. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
    - a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica (moduli o corsi curriculari);
    - b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
  7. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
  8. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010.
  9. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
  10. I Ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'art. 5, lettera a), del presente Regolamento possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del



## DIREZIONE AMMINISTRATIVA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO D'ATENEO  
SETTORE PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE

## DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

### **Art. 16**

#### **Risoluzione del contratto**

1. Il rapporto di lavoro costituito per i fini previsti dal Regolamento si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque nei seguenti casi:
  - recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta;
  - mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salva la concessione di una proroga per comprovati e giustificati motivi di impedimento;
  - gravi inadempienze del Ricercatore a tempo determinato nello svolgimento della propria attività;
  - mancata presentazione della documentazione di rito entro il termine di 30 giorni dall'assunzione e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato per i casi di comprovato impedimento.

### **Art. 17**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della L. 240/2010 l'attivazione di contratti è proposta dalle Facoltà.
2. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di Ateneo sulla disciplina delle modalità di accantonamento di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, le Facoltà dovranno garantire la copertura integrale dei costi dei contratti in questione.
3. Nelle more della riorganizzazione dell'Università di cui all'art. 2, comma 2, della L. 240/2010 l'approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui all'art. 5 del presente Regolamento compete a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione del Personale dell'Ateneo.

### **Art. 18**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.